



Provincia Regionale di Messina

Determinazione Presidenziale n. 39 del 28 FEB. 2011

Oggetto: modifica ed integrazione della Determinazione Presidenziale n. 58 del 6 ottobre 2006 recante: "modalità di porto, uso e custodia delle armi ai sensi del Titolo VII "Organizzazione del Servizio di Polizia Provinciale", Capo I, "Principi e finalità della Polizia Provinciale" del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 471 del 19.06.2000, e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

Vista la L. n. 65/86;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la L.R. n. 17/90;

Visto il D.M. 14 marzo 1987, n. 145;

Vista la propria Determinazione n. 123 del 27.12.05, avente per oggetto: "Individuazione armamento Polizia Provinciale";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 18 del 27.12.2005, avente per oggetto " Acquisito di armamento per il Servizio di Polizia Provinciale.....";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 20.01.2006 con oggetto: "Organizzazione tecnico - operativa dell'U.O. di Polizia provinciale";

Vista la richiesta prot. n. 1100/Gab. del 18 febbraio 2011, che fa parte integrante del presente atto, con cui il Capo di Gabinetto, nella qualità di sovrintendente alle attività della Polizia provinciale, chiede di modificare ed integrare le modalità di porto, uso e custodia delle armi;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto,

DETERMINA

Prendere atto della richiesta di modifica della Determinazione Presidenziale n. 58 del 6 ottobre 2006 integrando l'art. 3, comma 7, dopo la frase "ai sensi del D.M.145/87(citato)", con la frase "ed al sub consegnatario, nominato tra gli istruttori di Polizia Provinciale dal Dirigente responsabile del servizio o dal F.R.U.O.V." ;

APPROVARE le nuove modalità attinenti il porto, l'uso e la custodia delle armi come di seguito riportate:

art.1

Dotazione di armi da fuoco

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale, in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, previa verifica d'idoneità psicologica ed attitudinale a cura del Servizio, possono disporre, in dotazione permanente o temporanea condizionata dal servizio da svolgere, di armi e strumenti da difesa non letali, secondo quanto disposto dal Regolamento del Ministro degli Interni del 4 marzo 1987 n.145, del tipo e con le caratteristiche determinate con delibera di Giunta Provinciale, ai sensi dell' art. 7 della L. 18.04.1974 n. 110.

2. L'armamento, in ogni caso, deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

art.2

Strumenti da difesa non letali

1. La Polizia Provinciale, al fine di completare ed elevare la sicurezza del personale e della cittadinanza, può adottare strumenti da difesa non letali, secondo le caratteristiche e la tipologia definita dalla Giunta Provinciale.

2. Di norma, gli strumenti di difesa non letali sono assegnati in dotazione continuativa a tutto il personale.

art.3

Armeria e locale di custodia delle armi della Polizia Provinciale

1. Qualora sia necessario custodire più di quindici armi e più di duemila cartucce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.M. 04.03.87 n. 145, sarà istituita presso la sede della Polizia Provinciale, in apposito locale dotato delle misure di sicurezza stabilite dall'autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini dell'art.20 della Legge 110/75 e per tutelare l'ordine, la sicurezza e la pubblica incolumità.

2. Le armerie saranno strutturate secondo le disposizioni stabilite dal DM 04/03/87 n.145 e dalle altre disposizioni di legge.

3. Con Determina Presidenziale è possibile trasferire l'armeria principale e/o istituire armerie sussidiarie.

4. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie è comunicata al Prefetto ed al Questore.

5. Di norma, è ammessa la possibilità di custodire l'arma in dotazione continuativa, presso la sede della Polizia Provinciale, e ciò solo se tale sede sia presidiata ininterrottamente. In ogni caso, il Presidente, su proposta del Dirigente, può autorizzarne ugualmente la tenuta se i locali destinati alla custodia e l'edificio nel quale sono ubicati, garantiscono elevati sistemi di sicurezza.

6. Le armi non assegnate in dotazione continuativa saranno custodite in locali che garantiscano idonea sicurezza, possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, muniti di porte e luci blindate o munite di grate metalliche di sicurezza, serratura di sicurezza e sistema di allarme.

7. L'accesso all'armeria o al locale ove sono comunque custodite le armi è consentito unicamente al Presidente o Assessore Delegato, al Dirigente cui è assegnata la responsabilità del Servizio di Polizia Provinciale ed al Funzionario Responsabile dell' Unità Operativa di Vigilanza, che è anche il consegnatario del locale in cui sono tenute le armi e le munizioni e provvederà alla tenuta e predisposizione di tutti i documenti amministrativi, necessari alla regolare detenzione delle armi, ai sensi del D.M. 145/87(citato)) **ed al sub consegnatario, nominato tra gli istruttori di Polizia Provinciale dal Dirigente responsabile del servizio o dal F.R.U.O.V.** ; l'accesso è consentito, altresì, al personale che deve ritirare o consegnare armi e munizioni per il tempo strettamente necessario.

8. Dato il numero delle armi individuate con Determinazione Presidenziale e, la previsione di assegnazione in modo continuativo delle stesse, ai sensi dell' art. 6, 1° comma del D.M. 145/87, come previsto dall' art. 93, comma 3 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia Regionale di Messina, in atto l' Ente si avvale del deposito in locale idoneo, non in armeria, con le caratteristiche di cui all'art. 14 e seguenti del D.M. 145/87.

9. Nell' armeria, nel locale di custodia delle armi e nell'area di carico e scarico saranno affisse, in modo ben visibile, le prescrizioni di sicurezza.

almeno un'esercitazione annuale, con le modalità stabilite dal Dirigente, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Presidente può disporre la ripetizione dell'addestramento annuale al tiro, per gli appartenenti al corpo che svolgano servizi particolari.

3. La Polizia Provinciale provvede alla formazione permanente nell'uso delle armi da fuoco, nel tiro rapido ed istintivo ai fini della difesa in ambito urbano ed al corretto utilizzo degli strumenti da difesa non letali.

4. Nell'ambito della promozione sportiva, la Polizia Provinciale favorisce la pratica sportiva del tiro a segno.

5. Il Dirigente, per l'addestramento al tiro, potrà stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, con altri Enti o Comandi che dispongano di poligoni abilitati, nell'ambito territoriale della Provincia; può costruire propri poligoni di tiro osservando, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6. I corsi di tiro, effettuati presso poligoni di Enti o Comandi dello Stato o presso poligoni della Polizia Provinciale, sono equivalenti ad ogni effetto di legge ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

7. Il poligono della Polizia Provinciale è disciplinato sulla base delle direttive del Presidente, tuttavia con atto di Giunta è possibile emettere specifico regolamento del poligono, nell'ambito dei principi generali stabiliti dal presente regolamento.

8. I corsi e le funzioni, di cui ai precedenti commi, possono essere svolti anche a cura della Scuola Superiore di Polizia Locale, la quale può anche disporre gratuitamente dell'eventuale poligono di proprietà della Polizia Provinciale.

art.7

Armi antiche e di rappresentanza

1. La Polizia Provinciale può disporre di sciabole e spade, da fornire per le esigenze dell'alta uniforme e della rappresentanza.

art.8

Quantitativo di armi da fuoco

1. In via ordinaria, il numero complessivo delle armi da fuoco in dotazione alla Polizia Provinciale, con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., maggiorato del 5%, come dotazione di riserva.

2. In ogni caso il Presidente, con proprio provvedimento, può ridurre o aumentare tale numero comunicando il provvedimento al Prefetto.

3. Il Presidente denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Provinciale e per la rappresentanza all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

art.9

Porto ed utilizzo delle armi e degli altri strumenti di difesa non letali

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 04.03.1987 n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

2. Gli addetti al Servizio Polizia Provinciale che esplicano servizio in divisa, muniti dell'arma in dotazione, portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.

3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65, l'addetto alla Polizia Provinciale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) del D.M. 4 agosto 1987 n. 145 a portare l'arma anche al fuori del servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

4. Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

6. Le armi da fuoco vanno tenute in posizione di sicurezza, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'arma, con il caricatore inserito. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo dei veicoli in dotazione, l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata nei sedili o nell'abitacolo del mezzo.

7. Tutte le armi devono essere sempre tenute in ottimo stato di manutenzione dall'assegnatario, a tal fine, saranno compiuti periodici controlli, a cura dell'Ente, per verificarne la funzionalità.

art.10

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio della Provincia dagli addetti alla Polizia Provinciale, in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma da fuoco, tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87 citato, agli addetti alla Polizia Provinciale è consentito il porto della medesima nelle province in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

art.11

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale della Provincia, per soccorso in caso di calamità e di disastri, sono effettuati di massima senza arma.


2. Il Presidente, su segnalazione del Dirigente, comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Inviare copia del Presente atto al Sig. Prefetto di Messina.

Il Presidente

(On. Avv. Giovanni Ricevuto)



~~PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA~~

La presente copia, composta di n. 2 pagine, è conforme all'originale depositato agli atti del Gabinetto della Presidenza

Messina 29/02/01 IL CAPO DI CABINETTO

